



22 marzo 2010 (RM 813/2010)

MM 4/2010 disdetta della convenzione fra i Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l’organizzazione e la gestione della Scuola elementare

1	Retrospettiva	2
2	Prospettiva	2
3	Conclusioni	2
3.1	Aspetti procedurali e formali	2
3.2	Attribuzione MM	2
3.3	Proposta di decisione	3
4	Abbreviazioni	3
5	Allegati	4
5.1	Convenzione	4
5.2	Disdetta cautelativa del Municipio.....	9

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per esame e giudizio la disdetta della convenzione fra i Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l'organizzazione e la gestione della Scuola elementare.

1 Retrospettiva

In data 18 dicembre 1997 il Legislativo comunale approvava la convenzione fra i Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l'organizzazione e la gestione della Scuola elementare¹ (cfr. capitolo 5.1 Convenzione), la quale fu ratificata dalla SEL nelle date 15 maggio e 10 giugno 1998.

Dagli atti depositati risulta che la necessità di sottoscrivere la convenzione era dettata da motivi prettamente giuridici, in quanto la collaborazione per la gestione della scuola elementare di Vogorno non poggiava su una base legale corretta. Le parti decisero quindi di adottare un sistema convenzionale invece di optare per un consorzio fra comuni.

Nel corso dell'anno 2008 si è dato avvio al progetto di unificazione delle 2 strutture scolastiche comunali, e con effetto 1. settembre 2009, quella di Vogorno è stata intergrata in quella del Consorzio scuole elementari Alta Verzasca.

2 Prospettiva

Essendo venute meno le condizioni quadro per il mantenimento della convenzione, abbiamo dovuto inoltrare una disdetta cautelativa in quanto stavano sopraggiungendo i termini per effettuarla.

È necessaria ora la ratifica del Consiglio comunale, poiché lui stesso ne aveva dato l'approvazione nel lontano 1996, applicando il principio del parallelismo delle forme.

3 Conclusioni

3.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dagli art. 13 let. e) e 7 LCM.

3.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 47 ROC, si attribuiscono

***alla Commissione della gestione e
alla Commissione delle petizioni***

¹ MM 03-97

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.3 Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. la ratifica della disdetta della convenzione fra i Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l'organizzazione e la gestione della Scuola elementare, secondo la decisione municipale n. 705/2009 (cfr. punto 5.2 Disdetta cautelativa del Municipio).

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

4 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cfr.	confronta.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
pag.	pagina
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
ss	seguenti.

5 Allegati

5.1 Convenzione

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VOGORNO - CORIPPO - LAVERTEZZO

per l'organizzazione e la gestione della Scuola elementare

Art. 1 Base legale e scopo

Richiamati l'art. 193 della Legge organica comunale, l'art. 9 del Regolamento di applicazione della Legge sul consorzio dei Comuni e l'art. 46 della Legge sulla scuola d'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, allo scopo di organizzare razionalmente il funzionamento coordinato della Scuola elementare nonché di disciplinare l'amministrazione e la gestione all'interno di un unico Istituto scolastico, detto Istituto scolastico di scuola elementare di Vogorno, i Comuni di Vogorno, Corippo e Lavertezzo, sottoscrivono la presente convenzione.

Art. 2 Sede e proprietà

Il Comune di Vogorno assume la funzione di Comune-sede. Lo stesso rimane quindi - a pieno titolo - proprietario dell'infrastruttura scolastica e datore di lavoro dei docenti nominati o incaricati nonché dell'eventuale personale occupato presso la scuola. Conformemente alle disposizioni di legge vigenti, esso metterà in atto e a disposizione gratuitamente tutto quanto è necessario all'insegnamento nella scuola elementare con sede a Vogorno, segnatamente l'edificio scolastico, gli indispensabili servizi e l'arredamento dell'aula, e si assumerà totalmente gli oneri derivanti da spese straordinarie o d'investimento.

Art. 3 Commissione scolastica: composizione e compiti

La Commissione scolastica del Comune di Vogorno è allargata ai Comuni di Corippo e Lavertezzo che delegano ciascuno un proprio rappresentante. In totale la Commissione, la cui presidenza spetta ad un rappresentante del Comune-sede, è composta da 5 membri.

I rappresentanti sono nominati dai rispettivi Municipi e restano in carica 4 anni. Essi possono sempre essere rieletti.

I compiti della Commissione sono quelli previsti dagli art. 51, 52 e 53 della Legge SI/SE. In particolare la Commissione collabora con il Municipio del Comune sede a vigilare:

- sulla frequenza degli allievi;
- sul rispetto degli orari scolastici;
- sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;

- sulle refezioni e sui trasporti;
 - sull'igiene e sulla pulizia dei locali;
 - sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche;
- ed inoltre
- esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici;
 - formula al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Art. 4 Ripartizione delle spese
Modalità di presentazione e chiavi di riparto

4.1. Modalità

Il Municipio di Vogorno allestisce, sulla base dell'anno civile, il conto preventivo e il conto consuntivo relativo alla gestione dell'Istituto scolastico trasmettendone copia ai Municipi dei Comuni convenzionati.

Agli stessi viene concesso un termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni.

4.2 Partecipazione alle spese di gestione

Le spese di gestione, i cui criteri di riferimento sono descritti nell'allegato documento da considerare quale parte integrante della convenzione, sono ripartite proporzionalmente in ragione del numero degli allievi di ogni Comune.

Le spese di riscaldamento e di illuminazione verranno ripartite in ragione di 1/3 a carico del Comune-sede e i rimanenti 2/3 a carico dell'Istituto scolastico.

Il numero di allievi viene determinato sulla base delle frequenze al 30 settembre e al 1. gennaio.

Art. 5 Spese straordinarie e di investimento

Il Municipio di Vogorno ha la facoltà di interpellare preventivamente o semplicemente di informare i Municipi dei Comuni convenzionati nel caso in cui dovesse prevedere di effettuare degli investimenti per l'acquisto di mobilio o attrezzature nonché spese di investimento in genere.

Art. 6 Modalità di pagamento / acconti

Il Municipio di Vogorno, sulla base del preventivo di spesa, potrà incassare dai Comuni convenzionati degli acconti in rate trimestrali sino ad un massimo del 90% del fabbisogno risultante dal preventivo.

Il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione del consuntivo.

Art. 7 Trasporto-responsabilità

Il Municipio di Vogorno è responsabile dell'organizzazione del trasporto dei propri bambini e di quelli dei due Comuni convenzionati, da e per il domicilio.

Possono beneficiare di questo servizio tutti gli allievi residenti a Lavertezzo, Corippo e Vogorno limitatamente alle frazioni di Berzona e S. Bartolomeo. Casi particolari verranno esaminati dal Municipio di Vogorno.

Il trasporto degli allievi deve essere organizzato secondo quanto previsto dagli art. 92 e 93 del Regolamento di applicazione della legge sulla SI/SE.

Art. 8 Refezione

Il Municipio di Vogorno ha la competenza, sentiti preventivamente gli esecutivi di Corippo e Lavertezzo, di organizzare il servizio di refezione per gli alunni che abitano in luoghi discosti dalla sede o per causa di problemi particolarmente gravi, mediante l'organizzazione in sede di una mensa o di delegare tale funzione ad un esercizio pubblico.

La tassa di refezione è fissata dal Comune-sede ed è a carico delle famiglie degli allievi iscritti.

Alternativamente il Municipio di Vogorno può decidere, sempre sentiti preventivamente gli esecutivi dei Comuni convenzionati, affinché venga disposto un servizio che preveda il trasporto da e per il proprio domicilio dei bambini risidenti in luoghi discosti dalla sede scolastica, di cui al pt. 7, durante la pausa di mezzogiorno.

Art. 9 Informazione

Il Municipio di Vogorno è tenuto a fornire in ogni tempo, agli esecutivi dei Comuni convenzionati, informazioni e ragguagli sulla gestione della scuola.

Art. 10 Durata e disdetta

La presente convenzione, la cui accettazione abroga e sostituisce qualsiasi convenzione o accordo precedentemente sottoscritto, ha la durata di 4 anni a partire dalla data di entrata in vigore.

Se non verrà disdetta a mezzo lettera raccomandata da uno dei Comuni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la stessa si riterrà rinnovata per ulteriori 4 anni e così di seguito.

La disdetta della convenzione da parte di uno dei Comuni comporterà, per il Comune che chiede lo scioglimento della stessa, tutti gli oneri derivanti dall'eventuale licenziamento del/la docente.

Art. 11 Diminuzione del numero delle Sezioni

In caso di diminuzione del numero delle sezioni per motivi non attinenti a quanto dall'art. 10 della presente convenzione, l'indennità d'uscita per eventuali docenti nominati è ripartita fra i Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto di cui all'art. 4.2.

Art. 12 Entrata in vigore


La presente convenzione, approvata:

dall'Assemblea comunale di Vogorno in data 19 dicembre 1997;
dal Consiglio comunale di Lavertezzo in data 18 dicembre 1997;
dall'Assemblea comunale di Corippo in data 21 dicembre 1997;

entra in vigore, dopo la ratifica della Sezione degli enti locali, Bellinzona avvenuta il 10 giugno 1998 ai sensi dell'art. 188 LOC, con l'anno scolastico 1998/1999.

Per il Municipio di Vogorno:

Il Sindaco:


I. Bordoli

Il Segretario:


R. Bordoli

Per il Municipio di Corippo:

La Sindaca:

A. Scettrini





La Segretaria:

B. Biaggi



Per il Municipio di Lavertezzo:

Il Sindaco:

C. Franscella

Il Segretario:

C. Fonti

Allegato alla convenzione tra i Comuni di Vogorno, Corippo e Lavertezzo

Definizione delle spese di gestione (p.to 4.2 della convenzione)

- | | |
|---------------------------|--|
| Stipendi | 1. Stipendio docenti |
| | 2. Supplenze |
| | 3. Stipendi docenti materie speciali (fisica, musica, ecc.) |
| | 4. Stipendi personale non docente |
| | 5. Quota parte stipendio docente responsabile |
| | 6. Indennità famiglia e figli |
| | 7. AVS/AD/AI |
| | 8. Indennità sorveglianza mensa e refezione |
| | 9. Previdenza sociale (CP) |
| | 10. Assicurazione infortuni |
| | 11. Assicurazione perdita di guadagno |
| Materiale
d'Istituto | 12. Materiale didattico |
| | 13. Biblioteca scolastica |
| Attività
d'Istituto | 14. Uscite di studio ed escursioni |
| | 15. Scuola fuori sede |
| | 16. Corsi speciali scolastici (nuoto, pattinaggio, ...) |
| | 17. Partecipazione a spettacoli, manifestazioni o simili |
| Gestione
dell'Istituto | 18. Spese di amministrazione (ind. segretario + ind. delegati) |
| | 19. Spese postali, bancarie e telefoniche |
| | 20. Riscaldamento |
| | 21. Pulizia locali e annessi per il tramite degli inservienti comunali |
| | 22. Illuminazione e acqua |
| | 23. Acquisto o manutenzione mobilio ed attrezzature |
| | 24. Assicurazioni |
| | 25. Materiale di pulizia |
| Trasporto | 26. Trasporto allievi |

Osservazioni:

Il recupero dei sussidi cantonali sugli stipendi degli insegnanti spetta ai singoli Comuni.

5.2 Disdetta cautelativa del Municipio



COMUNE DI LAVERTEZZO

6595 Riazzino

11 dicembre 2009

RACCOMANDATA

Lodevole
Comune di Vogorno
6632 Vogorno

Nostro rif.: RM 705/2009

Convenzione per ripartizione spese scolastiche

Egregi signori

La presente per trasmettervi la disdetta cautelativa, secondo l'art. 10 della Convenzione tra i Comuni di Vogorno-Corippo-Lavertezzo inerente l'organizzazione e la gestione della Scuola elementare, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco: Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella